



PONTIFICIA  
UNIVERSITÀ  
GREGORIANA

# GREGORIANUM

J. GAVIN, *The Grief Willed by God*

TH.F. O'MEARA, *Paul Tillich and Karl Rahner*

M. CASTRO, *Henri Bouillard et les théologies contemporaines*

M.P. FAGGIONI, *La Chiesa sull'omosessualità*

M. KRÁNITZ, *La teologia cattolica ungherese*

J. SERVAIS, *La visione della Storia*

A. BEGASSE DE DHAEM, *L'élection du sacerdoce*

J. JANSSENS, *I manoscritti di Philips van Winghe e Jean l'Heureux*

R. GODDING, *I primi bollandisti*

P. VAN DAEL, *Libri di gesuiti romani*

L. SALVIUCCI INSOLERA, *L'Imago primi saeculi*



uno *Status Quaestionis* riguardante le attività culturali dei Mauristi, da definire eccellenti e indispensabile.

Nel 1913 il premio Nobel per la pace fu assegnato a due giuristi belgi Paul Otlet e Henri-Marie La Fontaine per il loro Catalogo *Mundaneum*. Il motivo del premio fu che questo Catalogo avrebbe favorito la conoscenza fra i popoli e la pace universale. Varrebbe davvero la pena creare od offrire qualche premio per onorare tutte le persone e le Istituzioni che hanno reso possibile la pubblicazione di questo Catalogo, unico per qualità e per contenuto.

JOS JANSSENS, S.I.

GERALD GRUBER, *Iudex est iudex peritorum. Zum Sachverständigenutachten im kirchlichen Ehenichtigkeitsprozess*, Essen: Ludgerus (Beihefte zum Münsterischen Kommentar zum Codex Iuris Canonici 52), 2008; pp. vii + 169. ISBN 978-3-87497-267-2.

L'oggetto e i limiti della monografia - cui l'A. rigorosamente si attiene - sono chiaramente delineati nell'introduzione, se già il titolo non li ha compiutamente descritti con l'uso di quell'espressione latina (*iudex est iudex peritorum*), per la verità del tutto secondaria, se non nuova, rispetto a quella più diffusa (*iudex est peritus peritorum*), ma che l'A. preferisce per marcare più chiaramente la distinzione dei ruoli tra giudice ecclesiastico e perito (cf. 139).

L'oggetto della monografia è costituito dal rapporto tra giudice ecclesiastico e perito che interviene nel processo di nullità matrimoniale per difetto del consenso. Questo rapporto è studiato quale cifra del rapporto molto più problematico e teso - secondo l'A. - tra diritto canonico e scienze umane, in particolare psicologia e psichiatria. Come ricorda l'istruzione *Dignitas connubii* [= DC] nel proemio, «i Romani Pontefici, fin da Pio XII, mentre mettono in guardia sui pericoli cui si va incontro se, in questa materia, si assumono come dati scientifici certi mere ipotesi scientificamente non confermate, hanno sempre incoraggiato ed esortato gli studiosi del diritto matrimoniale canonico e i giudici ecclesiastici a non esitare nel fare proprie, a vantaggio della loro disciplina, le conclusioni certe, fondate sulla sana filosofia e sull'antropologia cristiana, che quelle scienze sono state in grado di offrire loro col procedere del tempo». Il limite dichiarato della monografia è nel fatto che essa non intende elaborare una canonicamente corretta metodologia forense in ambito psicologico o psichiatrico in relazione alla materia del can. 1095: il suo interesse è più chiaramente esegetico-processuale.

Dopo una breve introduzione di carattere storico (cap. I, 5-15), la monografia presenta con una certa ampiezza il dato normativo del Codice di diritto canonico sui periti e sulle perizie (cap. II, 17-87); uguale spazio è dedicato all'utilizzazione delle perizie da parte del giudice (cap. III, 89-135). La breve conclusione elabora i risultati ottenuti (cap. IV, 137-140). Seguono un'elementare sinossi dei prescritti del Codice e dell'istruzione *Dignitas connubii*, e un'ampia selezione bibliografica (151-169). Nonostante la struttura un po' scolastica del testo, l'A. ha di fronte a sé con chiarezza alcuni gangli fondamentali problematici che intende affrontare (anticipati nell'introduzione), così che la completezza formale della materia trattata non impedisce che singoli problemi interpretativi siano affrontati con una certa diffusione.

Nella parte esegetica l'A. intende soprattutto affrontare due spinose questioni. La prima attiene alla natura della perizia: «La perizia del perito è da considerare e valutare come la deposizione di un teste o ha un altro valore conforme alla sua natura? La

perizia apporta prove o dilucida le prove raccolte?» (p. 2). La seconda attiene all'obbligatorietà della perizia. In entrambi i casi le soluzioni offerte dall'A. sono equilibrate e condivisibili. Nel primo caso si tratta, secondo l'A., di due accentuazioni diverse, che non tolgono nulla però al fatto che «la perizia è collocata sotto il titolo "De probationibus" e così caratterizzata come prova; essa sta alla fin fine al servizio del giudice» (138). Nel secondo caso, mentre nella dissertazione l'A. si dimostra propenso a limitare l'obbligo della perizia di cui al can. 1680 all'impotenza e alle principali fattispecie del can. 1095, n. 1, nella descrizione delle disposizioni dell'istruzione *Dignitas connubii* riferisce (pp. 115-117) motivatamente e convintamente della diversa interpretazione che questa ha dato al riguardo, richiedendo la perizia anche «nelle cause per difetto di consenso per incapacità di cui al can. 1095» (art. 203, § 1).

Nella parte valutativa l'A. intende individuare «chi dà il tono (*den Ton angibt*) nel processo canonico», ovvero se il perito o il giudice. L'A. rileva da un lato l'autonomia del perito, secondo il detto «peritis in arte credendum est», dall'altro la posizione del giudice, vero *dominus* del processo, secondo l'effato «dictum expertorum non transit in rem iudicatam». È convincente laddove cerca di tracciare «la relazione tra scienze umane e diritto canonico» (106-113) difendendo l'autonomia della scienza e mostrando la sua preferenza (110. 118. 140) per una scienza che non rifiuta l'antropologia cristiana piuttosto che per un perito «che aderisca ai principi dell'antropologia cristiana» (art. 205, § 2 DC). Pratico e aderente alla dottrina e giurisprudenza più sicure, laddove (122-131) passa in rassegna quattro concetti in cui il dialogo tra perito e giudice è più significativo: normalità, maturità, libertà e difficoltà/impossibilità.

Sono da apprezzare l'equilibrio con il quale affronta questioni complesse e delicate; la capacità di sintesi nelle materie cui deve solo accennare; la scelta quasi sempre pertinente e indovinata della bibliografia, che spazia su varie lingue, compresa quella latina (sempre ed esclusivamente usata per i testi normativi), con buona sicurezza. Lascia un po' perplessi la pur lodevole introduzione, in un testo accademico elaborato e concluso nel 2004, della considerazione dell'istruzione *Dignitas connubii* pubblicata nel gennaio 2005: se i lettori possono usufruire di un riferimento aggiornato e di una sezione dedicata all'istruzione (113-121), esso però a volte risulta, per la ragione sopra detta, un po' posticcio. Qualche ulteriore perplessità suscita una certa abbondanza di citazioni di autori da cui a volte la monografia dipende in forma consistente, e la mancanza di riferimento diretto alla giurisprudenza rotale.

Il giudizio è alla fine positivo, in ordine alla conoscenza sicura della dottrina comune e all'individuazione delle problematiche che si agitano nel diritto processuale canonico sul tema delle perizie.

GIAN PAOLO MONTINI

FRANÇOIS BLIN, *Repères pour l'histoire de la Conférence des Organisations Internationales Catholiques. 1927-2008*, Genève: Editions Eclectica, 2010; pp. 262. ISBN 978-2-940371-12-9.

Léon XIII a opéré un changement radical dans l'attitude des catholiques vis à vis de la société lorsqu'il autorisa, dans *Rerum Novarum*, la formation de syndicats regroupant seulement des ouvriers. À partir de ce moment, les travailleurs chrétiens devinrent autonomes, se fixant des objectifs au nom de leurs intérêts particuliers et non dans l'es-